

**R.G. 2187/2022**



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE CIVILE**  
***AREA LAVORO E PREVIDENZA***

Il Giudice designato

letto il ricorso cautelare *ante causam* ex art. 700 c.p.c.;

visto l'art. 3, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 149 del 2022;

vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che, in ragione della pluralità dei soggetti controinteressati e della impossibilità o notevole difficoltà di identificarli tutti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito del lavoro giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che pertanto sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



## FISSA

per la discussione della domanda cautelare l'udienza del  
**09/01/2023;**

## ASSEGNA

al ricorrente termine fino a **venti giorni prima** dell'udienza per la  
notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente,  
con facoltà per quest'ultima di costituirsi mediante deposito di una  
memoria difensiva fino a **dieci giorni prima** dell'udienza;

## SOSTITUISCE

l'udienza con **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni,  
da depositarsi a pena di **decadenza** entro e non oltre la **data**  
**dell'udienza;**

## INVITA

le parti a depositare le note non oltre **le ore 9.00** del giorno di  
udienza;



## **AVVISA**

che il provvedimento sarà adottato nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle note;

## **AUTORIZZA**

la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (docenti inseriti nell'elenco GAE provincia di Frosinone e GPS Prima Fascia provincia di Roma classe di concorso AAAA – ADAA – Sostegno Scuola Infanzia, tutte di prima fascia) a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, almeno venti giorni prima del ricorso, con indicazione di: 1) autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; 2) nome del ricorrente con indicazione dell'amministrazione intimata; 3) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e relativa documentazione allegata, come da indice del relativo fascicolo; 4) provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Con ordine all'Amministrazione intimata di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra richiamata e con conseguenziale obbligo di rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della indicata documentazione.



Manda alla Cancelleria per l'inserimento nello storico del fascicolo informatico della annotazione *“note scritte in sostituzione dell'udienza”*

Cassino, 02/11/2022

**Il Giudice**  
Raffaele Iannucci

